SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 201**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 agosto 1991, n. 278.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano già beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:».

3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passività richiamate nel medesimo comma, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «60 per cento dei costi» sono sostituite dalle altre: «70 per cento dei costi».

Art. 3.

1. È stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale».

Art. 4.

1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma è ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 4, comma 1, della citata legge».

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.

2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.

3. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale».

Art. 6.

1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli articoli 4 e 8 della citata legge n. 250 del 1990 e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Fiuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

3-bis. *Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.*

4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della società stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui

agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se l'entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera *b)*, sono ridotti del 50 per cento.

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non può comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

10. *A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, è corrisposto:*

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10.

12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non può comunque superare il *70 per cento dei costi*, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.

15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della medesima legge n. 250/1990 è il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 12 *(Mutui agevolati)*. — 1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali — di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 — mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.

2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.

3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 177/1989 (Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere ai conributi) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990, così come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della ripetuta legge n. 250/1990 è il seguente: «2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990, così come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990, così come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 250/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 250/1990 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990, così come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 67/1987, come modificato dall'art. 7 della legge n. 250/1990, è il seguente:

«Art. 11 *(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione).* — 1. *Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:*

a) *alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;*

b) *al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.*

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9, viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo nonché per la verifica periodica della loro persistenza».

— Il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990 è il seguente:

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di infomazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento di costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987».

«Art. 8. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

— Il testo dell'art. 23, comma 3, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente:

«Art. 23 *(Misure di sostegno della radiodiffusione).* — 1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa".

2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali,

nonché ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

— Il testo dell'art. 36 della medesima legge n. 223/1990 è il seguente:

«Art. 36 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento».

— Il testo dell'art. 20, commi 4 e 5, della ripetuta legge n. 223/1990 è il seguente:

«4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi».

— Il testo dell'art. 16 della stessa legge n. 223/1990 è il seguente:

«Art. 16 *(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)*. — 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36.

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36.

6 Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;

b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.

19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;

d) per dichiarazione di fallimento.

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.

23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera *c)* del comma 8 del presente articolo».

— Il D.P.C.M. n. 410/1987 reca: «Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza». L'art. 3 di detto decreto riguardava norme sui controlli da parte del servizio dell'editoria.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2624):

Presentato dal sen. AZZARÀ ed altri il 24 gennaio 1991.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 27 marzo 1991; 7 maggio 1991; 20 giugno 1991; 9, 11, 17, 25, 31 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 31 luglio 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 31 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5908):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0321

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 1991.

Specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto ministeriale 31 luglio 1990 adottato con il concerto del Ministro della sanità, concernente le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 742/91 emessa il 4 marzo 1991 e depositata il 19 aprile 1991, di annullamento del citato decreto ministeriale per illegittimità dei commi 2 e 3 dell'art. 3;

Ritenuto di dover dare esecuzione provvisoria alla citata sentenza, fermi comunque gli effetti connessi al giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato proposto dall'amministrazione con contestuale richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Tutte le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia più visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale: "Nuoce gravemente alla salute" che dovrà coprire almeno il 4% della faccia stessa.

2. Per i pacchetti di sigarette l'altra faccia più ampia del condizionamento deve recare in lingua italiana alternativamente le seguenti avvertenze che devono coprire almeno il 4% della faccia stessa:

1) "Il fumo provoca il cancro".

2) "Il fumo provoca malattie cardiovascolari".

3) "Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino".

4) "Proteggete i bambini: non fate respirare loro il vostro fumo"

5) "Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali".

6) "*Il fumo nuoce alle persone che vi circondano*".

3. Le avvertenze specifiche di cui al comma 2 devono essere stampate sulle unità di condizionamento in modo da garantire che ciascuna di esse compaia su un'uguale quantità di imballaggi con una tolleranza del più o meno il 5%.

4. Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso:

a) essere chiare e leggibili;

b) essere stampate su fondo contrastante;

c) non essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;

d) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo.

5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, l'avvertenza generale di cui al comma 1 è stampata o apposta in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non deve assolutamente essere nascosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 22

91A3845

DECRETO 23 agosto 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa e il periodo del mancato o irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio finanziario e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 8 e 9 luglio 1991: ufficio del registro atti giudiziari di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato funzionamento del sottoindicato ufficio del registro è accertato come segue:

In data 8 e 9 luglio 1991:

regione Sicilia: ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3846

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 117 e 118 dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma (ed. 1988) sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 117. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventisei. Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate

dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio propedeutico e di cinquecento per il biennio di applicazione. I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di non meno di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura dei corsi.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) laboratorio di fisica *(a)*;
4) chimica generale ed inorganica;
5) chimica organica;
6) laboratorio di chimica *(b)*;
7) citologia ed istologia *(c)*;
8) chimica biologica;
9) fisiologia generale;
10) genetica;
11) zoologia;
12) anatomia comparata *(d)*;
13) botanica;
14) fisiologia vegetale;
15) microbiologia generale;
16) ecologia;
17) biologia molecolare;
18) biologia dello sviluppo;
19) chimica fisica.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 7 al 18) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea.

(a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(b) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(c) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(d) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Biennio di applicazione:

a) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

b) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
zoologia II.

c) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II.

d) Indirizzo fisiopatologico:

farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

e) Indirizzo in biologia di popolazione ed evoluzione:

genetica delle popolazioni;
evoluzione biologica;
laboratorio di metodologie genetiche.

f) Indirizzo in biologia cellulare e dello sviluppo:

biologia cellulare;
citogenetica;
citologia ed embriologia vegetale;
fisiologia cellulare;
immunologia.

g) Indirizzo biotecnologico:

biochimica applicata;
chimica delle fermentazioni o microbiologia industriale;
genetica dei microorganismi;
ingegneria genetica.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami e aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali o deve comunque portare un contributo scientifico.

A tal fine è obbligatoria la frequenza per lo meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il realtivo certificato, rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei corsi non obbligatori
(Eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili)

Algologia;
Analisi biochimico-cliniche;
Anatomia umana;
Anatomia vegetale;
Antropologia;
Antropometria;
Batteriologia;
Biochimica cellulare;
Biochimica comparata;
Biochimica fisica;
Biochimica industriale;
Biochimica macromolecolare;
Biochimica vegetale;
Biocristallografia;
Biofisica;
Biologia della pesca ed acquacultura;
Biologia delle popolazioni umane;
Biologia marina;
Biometria;
Biologia vegetale applicata;
Botanica sistematica;
Calcolo numerico e programmazione;
Chimica analitica;
Chimica analitica clinica;
Chimica analitica strumentale;
Chimica dell'ambiente;
Chimica degli alimenti;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica fisica;
Chimica fisica biologica;
Citochimica ed istochimica;
Citologia animale;
Citologia sperimentale;
Citologia vegetale;
Citopatologia;
Complementi di chimica organica;
Complementi di fisiologia generale;
Conservazione della natura e delle sue risorse;
Didattica naturalistica e biologica;
Ecofisiologia vegetale;
Ecologia animale;
Ecologia microbica;
Ecologia preistorica;
Ecologia umana;
Ecologia vegetale;
Elettrofisiologia;
Embriologia comparata;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Endocrinologia comparata;
Entomologia;
Enzimologia;
Etologia;
Etologia applicata;
Farmacologia cellulare;
Farmacologia molecolare;
Fisiologia comparata;
Fisiologia delle piante coltivate;
Fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
Fisiopatologia endocrina;
Fitogeografia;
Fitobiologia;
Genetica molecolare;
Genetica quantitativa;
Genetica umana;
Genetica vegetale;
Geobotanica;
Idrobiologia;
Idrobiologia e pescicolture;
Igiene degli alimenti;
Igiene ambientale;
Laboratorio di biologia molecolare;
Laboratorio di ecologia;
Laboratorio di metodologie botaniche;
Laboratorio di metodologie farmacologiche;
Laboratorio di metodologie fisiologiche;
Laboratorio di metodologie zoologiche;
Laboratorio di microbiologia e sierologia;
Laboratorio di patologia generale;
Laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
Macromolecole biologiche;
Merceologia;
Metodi fisici della biologia;
Metodi matematici e statistici;

Metodi per il trattamento dell'informazione;
Metodologia biochimica;
Micologia;
Microbiologia ambientale;
Microbiologia applicata;
Microbiologia industriale;
Mutagenesi ambientale;
Neurobiologia;
Neurologia comparata;
Oceanografia biologica;
Paleobotanica;
Paleontologia;
Paleontologia umana e paleoetnologia;
Palinologia;
Parassitologia;
Patologia cellulare;
Patologia molecolare;
Patologia vegetale;
Planctologia;
Primatologia;
Protozoologia;
Psicobiologia;
Radiobiologia;
Radiogenetica;
Scienza dell'alimentazione;
Storia della biologia;
Tossicologia;
Ultrastrutture vegetali;
Virologia vegetale;
Virologia;
Zoocolture;
Zoogeografia;
Zoologia applicata;
Zoologia sistematica;
Zoologia dei vertebrati.

Art. 118. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti valgono i criteri specificati di seguito:

gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi;

l'esame di citologia ed istologia è propedeutico agli esami delle discipline «biologiche» del secondo anno e successivi;

l'esame di chimica organica è propedeutico agli esami di chimica biologica e di biologia molecolare.

L'iscrizione al biennio di applicazione per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1991

Il rettore

91A3792

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 17 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 13;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerata la necessità di adeguare il testo proposto alla normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Titolo II

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

L'art. 23 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 23. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria chimica;
2) la laurea in ingegneria civile;

3) la laurea in ingegneria edile;
4) la laurea in ingegneria elettrica;
5) la laurea in ingegneria elettronica;
6) la laurea in ingegneria meccanica;
7) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La durata degli studi è di cinque anni;

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

All'art. 24, dopo il punto 2), è inserito il seguente punto:

3) Corso di laurea in ingegneria edile.

Indirizzi - Nessun indirizzo,

con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi indirizzi.

Dopo l'art. 28 è inserito il seguente articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 29. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile sono obbligatorie le seguenti 24 annualità:

due nel raggr.	A021	analisi matematica;
una nel raggr.	A012	geometria;
una nel raggr.	A041	analisi numerica e matematica applicata;
una nel raggr.	A030	fisica matematica;
due nel raggr.	B011	fisica generale;
una nel raggr.	I250	sistemi di elaborazione delle informazioni;
una nel raggr.	C060	chimica;
una nel raggr.	H051	estimo;
	I270	ingegneria economico-gestionale;
una nel raggr.	H110	disegno;
una nel raggr.	H011	idraulica;
una nel raggr.	H071	scienza delle costruzioni;
due nel raggr.	H081	architettura tecnica;
una nel raggr.	I050	fisica tecnica;
	I042	macchine e sistemi energetici;
una nel raggr.	I170	elettrotecnica e tecnologie elettriche;
	I070	meccanica applicata alle macchine;
una nel raggr.	I140	chimica appl., scienza e tecnol. dei materiali;
una nel raggr.	H060	geotecnica;
una nel raggr.	H072	tecnica delle costruzioni;
due nel raggr.	H082	progettazione edilizia;
due nel raggr.	H120	storia dell'architettura;
una nel raggr.	H143	tecnica urbanistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 aprile 1991

Il rettore: SCHIPPA

91A3793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione al rango di vice consolato onorario dell'agenzia consolare onoraria in San Cristobal (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in San Cristobal (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in San Cristobal (Venezuela) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Maracaibo, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Tàchira.

Il presente decreto, che verrà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991
Registro n. 15 Esteri, foglio n. 85

91A3798

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 luglio 1991 il dott. Davide Mirandola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Di produzione e lavoro San Vito a responsabilità limitata», in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 4 dicembre 1986 in sostituzione del dott. Matteo D'Atti che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991 la società cooperativa «Cooperativa edilizia Don Peppino Scarpa», in Pagani (Salerno), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Adolfo Bittarelli.

91A3799-91A3806

MINISTERO DEL TESORO

N. 162

Corso dei cambi del 21 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320,200	1320,200	1320 —	1320,200	1320,200	1320,200	1323,550	1320.200	1320,200	—
E.C.U.	1532,250	1532,250	1530 —	1532,250	1532,250	1532,250	1532,250	1532,250	1532,250	—
Marco tedesco	745,900	745,900	745,500	745,900	745,900	745,900	745,900	745,900	745.900	—
Franco francese	219,860	219,860	220,500	219,860	219,860	219,860	219,870	219,860	219,860	—
Lira sterlina	2196,700	2196,700	2188 —	2196.700	2196,700	2196,700	2197,300	2196,700	2196,700	—
Fiorino olandese	662,400	662,400	661,500	662,400	662,400	662,400	662,300	662,400	662,400	—
Franco belga	36,280	36,280	36,120	36,280	36,280	36,280	36,275	36,280	36,280	—
Peseta spagnola	11,972	11,972	11,080	11,972	11,972	11,972	11,976	11,972	11,972	—
Corona danese	193.200	193,200	193,50	193,200	193,200	193,200	193,170	193,200	193,200	—
Lira irlandese	1998.200	1998.200	1994 —	1998,200	1998,200	1998,200	1997 —	1998,200	1998,200	—
Dracma greca	6,763	6,763	6,780	6,763	6,763	6,763	6,765	6,763	6,763	—
Escudo portoghese	8,718	8,718	8,700	8,718	8,718	8,718	8,711	8,718	8,718	—
Dollaro canadese	1155,050	1155,050	1163 —	1155.050	1155,050	1155,050	1155,250	1155.050	1155,050	—
Yen giapponese	9,652	9,652	9,730	9,652	9,652	9,652	9,656	9,652	9,652	—
Franco svizzero	858,900	858,900	864 —	858,900	858,900	858,900	858,800	858,900	858,900	—
Scellino austriaco	106,086	106,086	106 —	106,086	106,086	106,086	106,060	106,086	106,086	—
Corona norvegese	191,300	191,300	191 —	191,300	191.300	191,300	191,250	191.300	191,300	—
Corona svedese	205,680	205,680	205 —	205.680	205,680	205,680	205,600	205,680	205,680	—
Marco finlandese	306,390	306,390	306 —	306,390	306,390	306,390	306,350	306,390	306,390	—
Dollaro australiano	1033 —	1033 —	1050 —	1033 -	1033 —	1033 -	1035 --	1033 —	1033 --	--

Media dei titoli del 21 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,50
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,95
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,625
» » » 21- 4-1987/94	85,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,175
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,825
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,350
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,275
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	95,750
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	94.850
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	100,600
» » » » 19- 5-1986/92	100,675
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,575
» » » » 1-11-1987/92	100.200
» » » » 1-12-1987/92	100.225
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,225
» » » »	17- 7-1986/93	99,475
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,425
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,650
» » » »	19-12-1986/93	99,970
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	99,725
» » » »	1-10-1987/94	99,275
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1985/95	98,775
» » » »	1- 3-1990/95	98,875
» » » »	1- 4-1985/95	98,775
» » » »	1- 5-1985/95	98,600
» » » »	1- 5-1990/95	99,225
» » » »	1- 6-1985/95	98,700
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	99,025
» » » »	1- 8-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1985/95	98,500
» » » »	1- 9-1990/95	98,800
» » » »	1-10-1985/95	98,675
» » » »	1-10-1990/95	99,050
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,175
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,300
» » » »	1- 1-1986/96	99,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,550
» » » »	1- 1-1991/96	99 —
» » » »	1- 2-1986/96	99,175
» » » »	1- 2-1991/96	98,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,325
» » » »	1- 4-1986/96	99,700
» » » »	1- 5-1986/96	99,500
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	98,825
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,500
» » » »	1-10-1986/96	97,250
» » » »	1-11-1986/96	97,275
» » » »	1-12-1986/96	97,500
» » » »	1- 1-1987/97	97,450
» » » »	1- 2-1987/97	97,600
» » » »	18- 2-1987/97	97,500
» » » »	1- 3-1987/97	98,075
» » » »	1- 4-1987/97	98,100
» » » »	1- 5-1987/97	98,150
» » » »	1- 6-1987/97	98,050
» » » »	1- 7-1987/97	98,050
» » » »	1- 8-1987/97	98,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,075

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
» » »	11,50%	21-12-1991	99,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,200
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,970
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,425
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,970
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100.125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100.175
» » »	12,50%	1- 7-1993	99.870
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,625
» » »	12,50%	1-10-1993	99,500
» » »	12,50%	1-11-1993	99,525
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,475
» » »	12,50%	17-11-1993	99,450
» » »	12,50%	1-12-1993	99,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99.175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99.025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98.850
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,520
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,520
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97.400
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,225

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,135
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,135
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,725
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,475
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,475
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,925
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,925
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M21081

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Serafino Cevasco», in Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991, registro n. 9, foglio n. 86, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stati modificati gli articoli 1 e 3 dello statuto della fondazione «Serafino Cevasco», in Genova.

91A3812

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Rocchetta» in contenitori di PVC Bio

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 367 del 29 luglio 1991 la Rocchetta S.p.a., in Gualdo Tadino (Perugia), via della Rocchetta n. 15, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Rocchetta» in contenitori di PVC - policloruro di vinile tipo Benvic Peb 660 Bio prodotto dalla società Solvay & Co. nello stabilimento di Ferrara.

91A3843

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200